

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 237

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez 3°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Aurelio Cialente

Giudici popolari: Giuseppe Spertino, Pierino Suozzi, Ausonio Rossi, Leopoldo Zaramella

Procura del Re di Torino:

P.M.: Dott. Luigi Durando

N. fascicolo: RG. N. 120/1945

Sentenza: n. 57 del 03.09.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: 1

Tot. donne: 0

Imputato n.1: Mario Menghini

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 03.08.1908 - Roma

Residenza: Torino, via Villafranca n. 10

Cittadinanza: italiana

Stato civile:

Fascia d'età al momento del fatto: 31-40

Rapporti con il PNF: iscritto dal 21.04.1932

Rapporti con il PFR: iscritto dall'ottobre 1943

Occupazione: impiegato (presso l'Istituto Provinciale per l'Infanzia)

Altri dati biografici: militare in Croazia del 1940 al 1942

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 2

Tot. uomini: 1

Tot. donne: 1

Tot. collettività: 0

Tot. tipologia (status): 2 civili

Parte lesa n.1: Carla Scaglia

Genere: donna
Data e luogo di nascita: 12.03.1908 – Pino d’Asti (AT)
Residenza: Torino, via Mazzini n.13
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugata
Fascia d’età al momento del fatto: 31-40
Occupazione: artigiana
Status: civile
Altri dati biografici: destinataria provvedimenti di polizia

Parte lesa n.1: Felice Livi

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 26.07.1905, Varena (TN)
Residenza: Torino, via Tunisi n. 53
Cittadinanza: italiana
Fascia d’età al momento del fatto: 39-40
Occupazione: impiegato
Status: civile
Altri dati biografici: destinatario provvedimenti di polizia

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall’ottobre 1945 al 26 aprile 1945, Torino
Tipologia: operazioni di polizia, collaborazionismo politico
Descrizione sintetica: accusato di avere, quale iscritto al Pfr e collaboratore della SS, favorito i disegni politici del nemico e in particolare eseguito operazioni di polizia economica ed eseguendo personalmente con minaccia il fermo di tali Carla Scaglia e Felice Livi.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**Denuncia:**

Tipologia: collettiva
Data: 26.06.1945
Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico
Tipologia denunciante: autorità italiana
Sintesi denuncia: si denuncia Mario Menghini per appartenenza al Pfr e collaborazionismo con le SS.

Arresto:

Data e luogo: 21.05.1945, Torino
Autorità procedente: Polizia del Popolo di Torino (Cln di Torino)
Sintesi verbale: appartenenza al Pfr

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG:(23.05.11945 presso la divisione Campana del Corpo Volontari della Libertà):
Dichiara di essere stato iscritto al Pnf dal 21 aprile 1932 e al Pfr dai primi di ottobre 1943, andava spesso a trovare un amico delle SS tedesche presso l’Albergo Nazionale. Nell’inverno del 1944 si recava nell’abitazione di Carla Scaglia, sospettata di traffico di sterline, spacciandosi per agente delle SS tedesche ed affermando di essere armato. Carla Scaglia e Felice Livi, ivi

presente, furono condotti all'Albergo Nazionale. Afferma che questi furono interrogati dal tedesco Smith e che al Nazionale tutti si facevano chiamare con nomi fittizi. Dichiarò che l'arresto dei due non fu commesso a scopo di lucro e che in seguito, per vergogna, si adoperò per farli mettere in libertà.

Interrogatorio di PG (28.05.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Dichiara di essersi iscritto al Pfr nell'ottobre del 1943 e di essersi recato presso l'Albergo Nazionale per rapporti di amicizia con un agente dell' Upi di nome Mario Giachino. Ammette di aver proceduto al fermo di Felice Livi perché questo gli era stato descritto dal Giachino come dedito al commercio clandestino di valuta. Lui e Carla Scaglia furono liberati immediatamente. Nega di essere stato armato. Aggiunge di aver ottenuto la liberazione di tal maggiore Giovanni Strumia di Caluso e del partigiano Armando Partengo. Nega di aver svolto attività fascista e di aver cercato di ostacolare l'attività antifascista svolta dal direttore del suo istituto e dalla collega ragioniera Mila Montalenti. Afferma che la deposizione fattagli sottoscrivere dalla Divisione Campana non gli fu fatta leggere e che fu costretto a firmare senza vedere lo scritto.

Interrogatorio del PM (18.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Nega di aver appartenuto alle SS e di aver minacciato, armato, Carla Scaglia e Felice Livi. Conferma che la dichiarazione sottoscritta presso la Divisione Campana gli fu imposta.

Audizione testimoni:

Teste 1: Carla Scaglia (10.08.1945 avanti PM)

Dichiara che nel dicembre del 1944 si presentò a casa sua Mario Menghini accompagnato da Felice Livi, a lei sconosciuto, che si dichiarò disposto a fornirle delle monete d'oro domandandole se era interessata. Alla sua risposta affermativa il Menghini sostenne di essere un agente delle SS e la costrinse a seguirlo puntandole la pistola contro. Dichiarò di essere stata condotta presso l'Albergo Nazionale, dove fu trattenuta da un certo Smith. Le controllarono i documenti e la rilasciarono con un'ammonizione per commercio clandestino.

Teste 2: Felice Livi (10.08.1945 avanti PM):

Dichiara di aver conosciuto il Menghini in un caffè e di avergli parlato di un acquisto di diverse sterline che avrebbe dovuto fare presso Carla Scaglia. L'accusato si offrì di seguirlo a casa della Scaglia, ma giunti sul posto affermò di essere delle SS tedesche e lo dichiarò in arresto. Alla richiesta del testimone di mostrare una tessera di riconoscimento questo gli puntò la pistola contro. All'Albergo Nazionale furono interrogati da un ufficiale tedesco. Poco dopo furono rilasciati. Dopo la Liberazione, il testimone incontrò il Menghini e, seguendolo, lo fece arrestare.

Altro:

Dichiarazione di Mila Montalenti, collega dell'imputato presso l'Istituto Provinciale per l'Infanzia, che afferma che questo non intralciò mai la sua attività sovversiva, pur essendone a conoscenza.

Dichiarazione del direttore dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia, presso cui era impiegato il Menghini, che afferma che questo non intralciò mai la sua attività sovversiva e non fece mai propaganda politica presso i colleghi.

Dichiarazione di Lidia Chitarrini, parente dell'imputato, che afferma che questi si iscrisse al Pfr solo per ottenere la pensione di invalido di guerra che tardava ad arrivare.

Memoriale di Mario Menghini diretto alla commissione regionale per l'epurazione (10.05.1945)

Lettera di ringraziamento della sorella del Maggiore Giovanni Strumia di Caluso diretta al Menghini, dopo che questi aveva ottenuto la sua liberazione.

Dichiarazione del partigiano Armando Pastengo, che afferma che il Menghini riuscì a farlo rilasciare quando già era stata decisa la sua fucilazione.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: accusato di avere, quale iscritto al Pfr e collaboratore delle SS, favorito i disegni politici del nemico e in particolare eseguito operazioni di polizia economica ed eseguendo personalmente con minaccia il fermo di tali Carla Scaglia e Felice Livi.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio.

Difesa: Avv. Vittorio Chauvelot (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 03.09.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:

Conferma di essersi iscritto al Pfr nell'ottobre del 1943, e che nell'ottobre del 1944 non rinnovò più la tessera. Ammette di aver frequentato l'Albergo Nazionale, ma solo per andare a trovare un vecchio amico, tale Mario Giachino, maresciallo nella Gnr. Dichiarò che a mezzo di costui riuscì a far liberare un certo Maggiore Strumia di Caluso, arrestato dalle SS, e un partigiano, certo Pastrengo. Ammette che una volta il Giachino gli chiese di prestarsi – fingendosi acquirente di sterline d'oro – all'arresto di Livi, spacciatore di valuta estera. Dichiarò che poiché sapeva che il Livi cercava solo di mettere al sicuro i suoi risparmi, accettò per evitargli dei guai. Giunti all'abitazione della signorina Scaglia, seguiti da lontano da un agente incaricato di controllare l'operazione, per evitare che questa si portasse via le sterline che le sarebbero poi state requisite al comando tedesco, ingiunse a entrambi di seguirli all'Albergo Nazionale, dove riferì che nessuna valuta estera era stata trovata a casa loro. Dichiarò che in seguito a tale rivelazione, i due vennero rilasciati. Nega di averli minacciati con la pistola. A domanda, risponde che non poteva lasciare subito andare i due fermati perché era seguito a distanza. Nega di aver avuto una percentuale sulle operazioni di polizia economica: tale percentuale gli fu offerta per continuare quel lavoro, ma lui rifiutò.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Amilcare Bicotero (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: direttore dell'Istituto provinciale per l'infanzia, dichiara che sul luogo di lavoro, nonostante fosse di sentimenti fascisti, l'imputato non fece mai propaganda politica e che malgrado fosse a conoscenza della sua attività antifascista non lo denunciò.

Teste n. 2: Mila Montalenti (citata dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che l'imputato non fece mai propaganda politica sul luogo di lavoro e che pur conoscendo l'attività partigiana di alcune persone dell'ufficio, non le denunciò.

Teste n. 3: Rita Calvo (citata dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: fidanzata dell'imputato, dichiara che egli non le parlò mai di politica e non citò mai tale Mario Giachino.

Teste n. 4: Gerolamo Balocco (citato dal PM)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara di conoscere il Menghini per averlo presentato al comandante della polizia partigiana, quando questo decise di costituirsi. Dichiarò di non sapere nulla circa la sua attività politica.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: condanna a un anno di reclusione

Conclusioni della difesa: assolvere per non aver commesso il fatto; in subordine ritenere che il fatto non costituisce reato; in subordine attenuanti generiche; in subordine beneficio di condizionale; in subordine derubricazione ad art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno).

SENTENZA

Esito:

Condanna: riconosciuto responsabile di violenza privata e condannato alla pena detentiva di mesi 8

Sanzioni accessorie: pagamento delle spese processuali

Derubricazione: violenza privata art. 610 cp.

Motivazioni della sentenza: rimane accertato il fatto che nel dicembre del 1944, per istigazione di tal Mario Giachino, l'imputato si recò da Carla Scaglia e Felice Livi, ritenuti trafficanti di sterline, e spacciandosi per agente delle SS li costrinse a seguirlo all'Albergo Nazionale. Non è invece accertato che li minacciò con una pistola. La Corte ritiene che nel fatto di cui sopra non possano ravvisarsi gli estremi del reato di collaborazionismo politico, non essendo accertato che l'imputato fosse collaboratore delle SS tedesche e che avesse compiuto quell'operazione con l'intento di favorire i loro disegni. Tuttavia il fatto costituisce reato di violenza privata previsto dall'art. 610 c.p. avendo l'imputato con atti minacciosi costretto il Livi e la Scaglia a seguirlo.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:

Promosso da: Mario Menghini

Avv. Vittorio Chauvelot

Sintesi dei motivi di impugnazione: mancata motivazione per quanto riguarda la negazione delle attenuanti generiche richieste dalla difesa: è stato provato in causa che il Menghini ottenne la liberazione di due partigiani e che era un veterano di guerra pluridecorato.

Sentenza Corte di Cassazione:

Data: 08.11.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:

da 21.05.1945 a 03.09.1945

Pena:

da 03.09.1945 a 08.11.1946

durata prevista della detenzione: 8 mesi
durata effettiva della detenzione: 5 mesi e 18 giorni

Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

Mario Giachino
Maggiore Giovanni Strumia (partigiano nella 181° Brigata Garibaldi)
Armando Partengo
Ufficiale Smith/ Schmidt (SS tedesche dell'Albergo Nazionale)
Mila Montalenti (partigiana, citata in A. Gobetti, *Diario partigiano*, Einaudi, Torino, 1956).
Dott. A. Cicotero

NOTE STORICHE

NOTE GIURIDICHE

Redazione: Barbara De Luna
Revisione: Maria Di Massa

Canamone

In nome di UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno
La Corte Straordinaria di Assise di Torino

Sezione III

composta degli ill.mi Signori:

Cialente dott. Aurelio

Spertino Giuseppe

Suozzi Pierino

Rossi Ausonio

Zaramella Leopoldo

Data 3 Sett

N 57

N. 120/45

Presidente

Giurato

CORTE APPELLO TORINO

N. 334

Esposita

Codice

Uscita

Motivazione

TOTALE L.

Torino

20 GEN 1945
IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

MENGHINI MARIO fu. Gaio e fu. Coladarcì Elvira, nata a
Roma il 3/8/1908 res. a Torino Via Villafranca, 10

presente-detenuto dal 21/5/1945

Imputato

del delitto p.e.p. dall'art. 58 C.P.M.G. per avere in
Torino e quindi in territorio occupato dal tedesco
invasore dall'ottobre 1943 al 26 aprile 1945 quale
iscritto al p.f.r. e collaboratore delle S.S. favori-
to i disegni politici del nemico e in particolare
eseguito operazione di polizia economica ed eseguendo
nel dicembre 1944 personalmente con minaccia di fer-
mo di Scaglia Carla e Livi Felice.

Fattorelli 21/11/1945

1945

In esito all'odierno orale pubblico dibattimento;
uditi i testimoni, il P.M., la difesa e l'imputato che
primo ed ultimo ebbe la parola;

In fatti e in diritto

Rimane accertato in fatto che Menghini
Mario, iscritto al P. F. R. fino dall'ottobre 1963,
per istigazione di tal Francesco Mario, ora
recluso della G. N. R., nel dicembre del 1964
ricevè da tali Zini Felice e Scapicchio Teodoro,
ritenuti come trafficanti di sterline,
e, spacciandosi per agente della G. G., lo
condusse a seguirli all'Albergo "Starnone",
sede della G. G. tedesca. Non rimane accer-
tato se egli, per convincere i due a
seguirli attraverso una pistola, non usò
le minacce di ricorrere all'uso di questa
qualora si fossero rifiutati di seguirlo. Giunto
al "Starnone" i due furono interrogati
da un ufficiale tedesco, il quale, avendo ap-
preso dal Menghini che non era stato
sequestrato del denaro, lasciò sui loro
liberi i due arrestati.

Per quanto la Corte che nel fatto di cui
sopra non possono ravvisarsi gli estremi
del reato di cui all'art. 58 C. C. M. G., non
rimane ^{avvertito} accertato che l'imputato
fosse un collaboratore della G. G. tedesca.

è soprattutto che all'intento di favorire
l'ingui di queste cose eseguite quali
various e la restituzione tutte i caratteri di
un'operazione economica. È piuttosto da
ritenersi che ^{l'opera eseguita} è fatto scopo di favorire l'amico
Giachino e per ottenere con dei costi che
compensi.

Una risposta di questa natura si ha nelle
circostanze dopo da alcuni testimoni, ed
in ispecie dal Dott. Costo, direttore dell'Opera
Maternità ed Infanzia, il quale avendo avuto
alle sue dipendenze il Menghini, dopo che
costui non fece mai in ufficio propaganda
fascista, non prestò il giuramento alla repubbli-
ca e pur essendo a conoscenza dell'attività
antifascista di esso direttore e dei colleghi, non
fece alcuna denuncia e si adoperò anzi
per ottenere la liberazione di tal maggior
Stromia arrestato dalle P.S. -

Quindi, pur non potendosi supporre
in quel singolo atto gli estremi del reato
di collaborazionismo col nemico, tanto più
che ~~non~~ non ebbe alcuna conseguenza
dannosa per il Liri e la Puglia, è certo che
~~non~~ costui nel reato di cui si parla
previsto dall'art 610 C.C., avendo l'imputato
con atti minuziosi, costretto il Liri e la

infine a rinviare all'albergo *Parianelli*.
 Sottoscritta per tale reato si rinvia
 la pena di mesi 8 di reclusione, ma
 per l'importo del reato stesso e per le cir-
 costanze di tempo e di luogo in cui ha
 commesso, non ritiene la Corte di
 dover accordare alcuna diminuzione e di
 concedere all'imputato i benefici di
 legge della riperizione e non iscrizione
 della condanna in reato della difesa

S. Q. M.

Per la C. S. n. 77, 683, 688 C. S. I.
 dichiara che il fatto scritto all'im-
 putato costituisce il reato di cui all'art.
 610 p. p. C. S. e, con modificata la
 rubrica, lo condanna alla pena della
 reclusione per mesi 8 e al pagamento
 delle spese processuali.

Torino 3 settembre 1925

Il Presidente
 U. Cuccia

Il Procuratore
 G. M.

Depositata nella cancelleria della Corte d'Appello
 di Torino add. 4 ottobre 1925

Il Procuratore
 G. M.

La Corte di Cassazione, per mezzo del presidente, ha respinto l'impugnazione.

Torino, 18/11/1925
 Il cancelliere

